



Centro Studi per la Scuola Pubblica del Veneto

via Monsignor Fortin, 44 - Padova - tel. 3479901965

email: cesp@cesp-cobas-veneto.eu - sito: www.cesp-cobas-veneto.eu

IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (DM 869/2006 - DM 170/2016)

CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutto il personale dirigente, docente ed A.T.A. della scuola, l'iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra nelle giornate di permesso per aggiornamento ai sensi dell'art. 36 comma 8 del CCNL 2019/21

CONVEGNO DI FORMAZIONE



GENOCIDIO: IL CRIMINE DEI CRIMINI




Martedì 3 marzo 2026 ore 15.00 – 18.30

Casa di Quartiere ex Marchesi - viale Arcella, 23 - Padova

Verranno a chiederti di condannare il 7 ottobre 2023...

La richiesta di *preventiva* condanna del 7 ottobre:

- ➡ è una presupposizione di colpevolezza a priori, salvo presa di distanza
- ➡ è l'implicita istituzione di una punteggiatura della sequenza che comincia solo dal 7 ottobre 2023
- ➡ per quanto tu possa averlo condannato, ci sarà sempre qualcuno che ti accuserà di non averlo mai fatto



Statuto dell'International Military Tribunal (IMT) [Tribunale di Norimberga], 8 agosto 1945




tripartizione dei crimini internazionali in

- crimini di guerra
- crimini contro l'umanità
- crimini contro la pace



1. Crimini di guerra



I crimini di guerra sono violazioni del diritto dei conflitti armati (*jus in bello* = diritto internazionale umanitario): quel complesso di regole che disciplinano il comportamento dei belligeranti nel corso delle ostilità

Non ogni violazione del diritto bellico costituisce un crimine internazionale: solo le violazioni più gravi possono dar luogo alla responsabilità penale del soggetto che ha compiuto tali azioni criminose.

Diritto dell'Aia (Convenzioni dell'Aia 1899, 1907): condotta delle ostilità - proibizione del ricorso ad armi vietate o a determinati tipi di tecniche di guerra (mezzi e metodi di guerra)

Convenzioni di Ginevra (1949) + Protocolli addizionali (1977): protezione umanitaria di tutte quelle persone che, per la loro condizione particolare, non sono più in grado di partecipare attivamente al conflitto (feriti, malati, prigionieri) o non ne fanno parte (popolazioni civili) [nb: distinzione già presente nel Diritto dell'Aia]

2. Crimini contro l'umanità



Crimini contro l'umanità: "l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani commessi contro una popolazione civile, prima o durante la guerra; o persecuzioni per ragioni politiche, razziali, o religiose, in esecuzione o in connessione con uno dei crimini attribuiti alla giurisdizione del Tribunale" (Statuto di Norimberga, art. 6)

- si tratta di infrazioni che offendono la dignità umana
- non si tratta di atti isolati, ma di atti che fanno parte di una politica (tollerata dalle autorità) di governo

Statuto del Tribunale di Norimberga (1945) - *nullum crimen sine lege*

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)



2. Crimini contro l'umanità

elemento **soggettivo**:

- **intenzione** di porre in essere una certa condotta al fine di realizzare un certo scopo (dolo)
- **conoscenza** di questo contesto generalizzato di violazioni del diritto

non è necessario che il soggetto si rappresenti interamente tutte le conseguenze inumane delle sue azioni: è sufficiente che accetti consapevolmente il rischio che la sua condotta possa comportare gravi conseguenze per le vittime (dolo eventuale), ovvero che oggettivamente vi concorra con la consapevolezza di contribuirvi

2. Crimini contro l'umanità



elemento **oggettivo**: un atto criminoso, al quale si aggiunge l'elemento contestuale, che riguarda il carattere sistematico e massiccio delle violazioni, nel quale si inserisce il singolo comportamento

- 1) una serie di atti inumani contro qualsiasi popolazione civile, cioè civili quale che fosse la loro nazionalità – anche la stessa del responsabile del crimine
- 2) Persecuzioni per ragioni razziali, politiche o religiose, caratterizzate da tre elementi:
 - assenza di un atto sottostante di natura chiaramente criminosa
 - non dover essere diretti necessariamente contro la popolazione civile
 - presenza di un elemento soggettivo particolare: l'intenzione di discriminare i soggetti contro cui vengono compiuti gli atti considerati



3. Crimini contro la pace

La pianificazione, preparazione, inizio o scatenamento di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione dei trattati internazionali; o la partecipazione in un piano comune o ad una cospirazione a tal fine (Statuto di Norimberga, art. 6 (a), Statuto di Tokyo, art. 5 (a))

Statuto dei Tribunali di Norimberga e Tokyo (1945)

4. Apartheid

Convenzione Internazionale per la Soppressione e Punizione del Crimine di Apartheid, 1973

articolo II: «Ai fini della presente Convenzione, il termine “crimine di apartheid”, che comprende politiche e pratiche analoghe di segregazione e di discriminazione razziali, quali vengono praticate nell’Africa australe, designa gli atti disumani indicati qui appresso, commessi in vista di istituire e di mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un qualsiasi altro gruppo razziale di essere umani e di opprimere sistematicamente quest’ultimo:

(a) Rifiutare a un membro o a dei membri di uno o più gruppi razziali il diritto alla vita ed alla libertà personale: (i) sopprimendo dei membri di uno o più gruppi razziali; (ii) attentando gravemente all’integrità fisica o mentale, alla libertà e alla dignità dei membri di uno o più gruppi razziali o sottoponendoli a tortura o a pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti; (iii) arrestando arbitrariamente e imprigionando illegalmente i membri di uno o più gruppi razziali;

4. Apartheid



(b) Imporre deliberatamente a uno o più gruppi razziali condizioni di vita destinate a portare alla loro distruzione fisica, totale o parziale;

(c) Prendere misure, legislative o d'altro genere, destinate a impedire a uno o più gruppi razziali di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale del Paese e creare deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo del gruppo o dei gruppi considerati, in particolare col privare i membri di uno o più gruppi razziali delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in specie del diritto al lavoro, del diritto a costituire sindacati riconosciuti, del diritto all'istruzione, del diritto di lasciare il proprio Paese e di ritornarvi, del diritto alla libertà di residenza, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione politiche;

d) Prendere misure, ivi comprese misure legislative miranti a dividere la popolazione secondo criteri razziali, creando riserve e ghetti separati per i membri di uno o più gruppi razziali vietando i matrimoni misti tra persone appartenenti a differenti gruppi razziali ed espropriando i beni immobili appartenenti a uno o più gruppi razziali e a membri di tali gruppi;

4. Apartheid




e) Sfruttare il lavoro dei membri di uno o più gruppi razziali, in particolare sottoponendoli al lavoro forzato;

f) Perseguitare organizzazioni e persone, privandole delle libertà e dei diritti fondamentali, perché si oppongono all'apartheid»

Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998), art. 7.2.(h):

«gli atti inumani commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, e al fine di perpetuare tale regime»

1998: Statuto di Roma della Corte penale internazionale



Atti inumani



Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998), art. 7.1: gli atti inumani sono dettagliati come atti inumani di carattere analogo a:

- Omicidio;
- Sterminio;
- Riduzione in schiavitù;
- Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- Tortura;
- Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

Atti inumani



- Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- Sparizione forzata delle persone;
- Apartheid;
- Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Terrorismo



Attualmente il terrorismo internazionale non fa parte dei crimini che possono essere giudicati dai tribunali internazionali: la maggioranza degli Stati non ha dato questa competenza alla Corte penale internazionale

Non esiste un consenso generalizzato sulla definizione di tale fattispecie criminosa:

- un ampio schieramento di paesi e studiosi ritiene che non debbano ricadere inella definizione di terrorismo internazionale le azioni di coloro che combattono per la libertà del proprio popolo oppresso da un'occupazione straniera
- un gruppo meno numeroso sostiene la rilevanza dell'atto in sé, a prescindere dal contesto e dalle motivazioni

Terrorismo



Sallustio, *Bellum Catilinae* (*De Catilinae Coniuratione*) 39.2: “*Ipsi innoxii, florentes, sine metu aetatem agere ceterosque iudiciis terrere*” [essi intoccabili, fiorenti, trascorrevano la vita senza timore, e tenevano gli avversari sotto la minaccia dei processi]

- a) Esiste un terrorismo di Stato contrapposto al terrorismo antagonista del potere?
- b) Esistono associazioni o gruppi terroristici “puri”?
- c) In un’organizzazione politica che compie atti terroristici, come fissare il confine fra ciò che è legittimato dai fini? Come stabilire un equilibrio fra fini e mezzi?
- d) Quando un’organizzazione definita “terroristica” vince, cioè va al potere, come considerarla? Il presente retroagisce sul passato?

[Former Sinn Féin president Gerry Adams speaks at Shane MacGowan’s funeral](#)


Terrorismo



Raphael Lemkin, Les actes constituent un danger général, 1933: «il “terrorismo” non costituisce un concetto giuridico; “terrorismo”, “terroristi”, “atti di terrorismo” sono espressioni usate nel linguaggio quotidiano e nella stampa per definire uno speciale stato d’animo dei delinquenti che pur attraverso le loro azioni compiono comunque particolari delitti». Il terrorismo abbraccia una serie di atti criminali diversi, senza conchiuderli in un concetto uniforme: «In questo stato di cose siamo del parere che la creazione di un nuovo reato di diritto internazionale chiamato “terrorismo” sia inutile e superflua»

Niko Gunzburg, Les actes de terrorisme, 1930: atti classificati come terrorismo – ad esempio l’assassinio di un capo di Stato – non creano un danno comune (*danger commun*), laddove atti non terroristici come provocare il crollo di un edificio per riscuotere l’assicurazione lo creano; ma la stessa nozione di *danger commun* è criticabile, perché può comprendere «episodi di lotta politica, economica e sociale, fra i quali quelle grandi rivoluzioni che sono all’origine degli Stati e delle nuove civiltà»

Pulizia etnica



Ogni politica messa in atto da un gruppo etnico o religioso dominante per allontanare da un determinato territorio, con i mezzi della violenza ma anche del terrore psicologico, la popolazione di un altro gruppo etnico o religioso

la pulizia etnica è un “concetto dai contorni piuttosto indefiniti” che coglie bene “zone grigie e processi di transizione”: è plausibile sostenere che “il genocidio sia la forma estrema di pulizia etnica” (Pier Paolo Portinaro, *L'imperativo di uccidere*)

Colonialismo



Colonialismo



«Colonialismo è la pratica di acquisire il controllo politico totale o parziale su un altro paese, occupandolo con una presenza militare, con coloni e sfruttandolo economicamente. Il colonialismo è quindi una pratica di dominio che comporta la sottomissione di un popolo a un altro» (Marcello Flores, *Le parole hanno una storia. Apartheid, colonialismo, crimini di guerra, genocidio, pogrom, sionismo*)

«Il colonialismo dei coloni [*Settler colonialism*] distrugge per sostituire. Come osservò Theodor Herzl, padre fondatore del sionismo, nel suo allegorico manifesto/romanzo, “Se voglio sostituire un edificio nuovo con uno vecchio, devo demolirlo prima di costruirlo.” In una sorta di presa di coscienza avvenuta mezzo secolo dopo, l'ex vicesindaco di Gerusalemme Ovest Meron Benvenisti ricordò: “Come membro di un movimento giovanile pionieristico, io stesso ‘ho fatto fiorire il deserto’ sradicando gli antichi ulivi di al-Bassa per liberare il terreno per un banano, come richiesto dai principi ‘dell'agricoltura pianificata’ del mio kibbutz, Rosh Haniqra.” La ridenominazione è fondamentale per la cancellazione/sostituzione catastale della presenza arabo-palestinese» [Patrick Wolfe, “Settler colonialism and the elimination of the native”, *Journal of Genocide Research*, n. 4, 2006, pp. 387-409]

Colonialismo



«Colonialismo dei coloni [**Settler Colonialism**]: Un gran numero di coloni rivendica la terra e diventa la maggioranza. Utilizzando una “logica dell’eliminazione”, come l’ha definita Patrick Wolfe nell’“*American Historical Review*”, essi cercano di provocare la scomparsa degli abitanti originari ovunque, tranne che nella nostalgia.»
(Marcello Flores, *Le parole hanno una storia. Apartheid, colonialismo, crimini di guerra, genocidio, pogrom, sionismo*)

Colonialismo



Francesca Albanese, *Genocidio come cancellazione coloniale*, 2024, parr. 44-47:

44. La giurisprudenza si è concentrata in gran parte sulla determinazione dell'intenzione attraverso atti che minano le "fondamenta stesse del gruppo", compresa l'imposizione di condizioni di vita che portano alla "morte lenta" e "la distruzione dello spirito, della volontà di vivere e della vita stessa". In altre parole, essa valuta l'intento distruttivo viene valutato olisticamente e nel suo complesso.

45. La giurisprudenza ha anche riconosciuto che un gruppo è «definito non solo dai suoi membri, ma anche dalla sua storia, dai suoi costumi, dal legame che unisce i suoi membri e dal legame che mantengono con la loro terra e con altri gruppi». La distruzione violenta di uno qualsiasi di questi componenti influisce profondamente sul gruppo e sulla sua capacità di sopravvivere. È comunemente accettato che il trauma, la povertà, la carenza di cibo, gli sfollamenti forzati, la perdita di case, terre e patrimonio culturale – e il colonialismo dei coloni come "struttura duratura" – sono determinanti della salute individuale e sociale.

Colonialismo



46. Nei contesti coloniali, la terra e le sue risorse sono particolarmente importanti. La terra è un elemento intrinseco quindi sia al diritto dei popoli all'autodeterminazione sia al progetto coloniale. Un conflitto intrinseco oppone quindi i colonizzatori, che cercano di acquisire e controllare la terra, alla popolazione autoctona, per la quale la terra è parte integrante della sua identità: "Il luogo dove si trovano determina *Chi sono*". Essere tagliati fuori dalla propria terra e dalle radici culturali contribuisce all'erosione dell'identità e della resilienza della comunità, portando a conseguenze fisicamente distruttive: salute peggiore, aspettativa di vita inferiore e tassi di suicidio anormalmente elevati. La questione della terra è quindi rivelatrice del modo in cui il progetto coloniale distrugge – per sostituirla – la popolazione indigena.


47. Pertanto, elementi di condotta, come i ripetuti spostamenti forzati che comportano la disconnessione dalla terra, così come la distruzione delle strutture culturali, educative ed economiche che legano un popolo alla terra, devono essere considerati «significanti come indicativi della presenza di un intento specifico [...] all'origine [di altri atti genocidi]". Lo stesso sfollamento forzato, combinato con fattori aggravanti – ad esempio, lo sfollamento in condizioni pericolose, immorali [*squalid*] o tossiche – può costituire un atto sottostante di genocidio. Occorre tenere conto anche della particolare vulnerabilità del gruppo.

Raphael Lemkin e la parola genocidio



«Il genocidio non è un fatto eccezionale, ma ricorre con una certa frequenza all'interno delle relazioni fra gruppi umani, così come l'omicidio nelle relazioni fra individui.»

Raphael Lemkin, lettera a Paul Fejos, 22 luglio 1948



Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Crimine di Genocidio



Risoluzione 260 A (III) del 9 dicembre 1948

Le Alte Parti Contraenti

considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Crimine di Genocidio



Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Crimine di Genocidio



Art. III

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Crimine di Genocidio



Art. V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

Art. VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'estradizione in conformità alle loro leggi e ai trattati in vigore.



I 10 stadi del genocidio

Il primo processo è la *Classificazione*, quando classifichiamo il mondo in noi e loro.

Il secondo è la *Simbolizzazione*, quando diamo nomi a queste classificazioni come Ebreo e Ariano, Hutu e Tutsi, Turco e Armeno, Bengalese e Pashtun. A volte i simboli sono fisici, come la stella gialla nazista.

Il terzo è la *Discriminazione*, quando leggi e costumi impediscono a gruppi di persone di esercitare i loro pieni diritti di cittadini o di esseri umani.

Il quarto è la *Disumanizzazione*, quando i colpevoli chiamano le loro vittime topi, scarafaggi, cancro o malattia. Rappresentarli come non umani significa eliminarli come una 'purificazione' della società, piuttosto che un omicidio.

Questi primi quattro processi, presi insieme, danno origine a ciò che James Waller chiama '*Othering*'.

I 10 stadi del genocidio



Il quinto processo è l'*Organizzazione*, quando gruppi d'odio, eserciti e milizie si organizzano.

Il sesto è la *Polarizzazione*, quando vengono presi di mira i moderati che potrebbero fermare il processo di divisione, in particolare i moderati del gruppo dei responsabili.

Il settimo processo è la *Preparazione*, quando i leader elaborano piani per l'uccisione e la deportazione e i responsabili vengono addestrati e armati.

L'ottavo processo è la *Persecuzione*, quando le vittime vengono identificate, arrestate, deportate e concentrate in prigioni, ghetti o campi di concentramento, dove vengono torturate e assassinate.

Il nono processo è lo *Sterminio*, ciò che i giuristi definiscono genocidio, la distruzione intenzionale, totale o parziale, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.


Quando ho delineato 'le fasi del genocidio' in un promemoria che ho scritto al Dipartimento di Stato nel 1996, mi sono reso conto che in ogni genocidio c'è un altro processo: *Negazione*. La negazione è la continuazione di un genocidio, perché è un tentativo continuo di distruggere psicologicamente e culturalmente il gruppo delle vittime, di negare ai suoi membri persino il ricordo degli omicidi dei loro familiari.

Questo modello processuale dimostra che esiste una logica nel processo genocida, sebbene le relazioni tra i processi non siano lineari. Le 'fasi' sono processi che si verificano simultaneamente.

Legend



- Classification
- Symbolization
- Discrimination
- Dehumanization
- Organization
- Polarization
- Preparation
- Persecution
- Extermination
- Denial





ISRAEL'S GENOCIDE OF PALESTINIANS IN GAZA

WHAT IS GENOCIDE?

Pursuant to Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948, "genocide" occurs when any of the following acts are committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group.

- Killing members of the group** ▶ The International Court of Justice has recognised the Palestinians as a protected group within the meaning of the Genocide Convention.
- Causing serious bodily or mental harm to members of the group**
- Imposing measures intended to prevent births within the group**
- Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part**
- Forcibly transferring children of the group to another group**

DETERMINING ACTS OF GENOCIDE

In its report, the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel determined that Israeli authorities and security forces committed four out of the five underlying acts of genocide.

1 Killing members of the group

Israeli security forces killed Palestinians in Gaza through:

- Attacks against protected objects (e.g. civilian homes and healthcare facilities).
- Targeting civilians and other protected persons, (e.g. during the evacuations, within safe zones or at shelters).
- The inhumane conditions causing the death of Palestinians, including deprivation of food, water and medicines.

3 Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part

Israeli authorities deliberately imposed inhumane conditions on Palestinians through:

- Destruction of structures and land essential to Palestinians.
- Destruction and denial of access to medical services.
- Forced displacement.
- Blocking essential aid, food, water, electricity and fuel from reaching Palestinians.
- Reproductive violence.
- Specific conditions impacting children, including the destruction and denial of access to educational facilities.

2 Causing serious bodily or mental harm to members of the group

Israeli security forces caused serious harm on Palestinians through:

- Direct attacks against civilians and protected objects.
- Severe mistreatment of Palestinian detainees (e.g. torture, rape and sexual assault).
- Forced displacement.
- Environmental destruction.
- Sexual and gender-based violence.

4 Imposing measures intended to prevent births within the group

The attack against Al-Basma IVF clinic, Gaza's largest fertility clinic, reportedly destroying around 4,000 embryos and 1,000 sperm samples and unfertilised eggs, was a measure to prevent births among Palestinians in Gaza.



SPECIFIC INTENT: FULFILLING THE LEGAL DEFINITION OF GENOCIDE

To fulfil the legal definition of genocide, it must be established that the perpetrator committed the underlying acts of genocide with specific intent (*dolus specialis*) to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such.

Genocidal intent may be established either through (i) direct evidence such as statements expressing an intent to destroy, in whole or in part, the protected group as such; or (ii) circumstantial evidence, taking into account the totality of the evidence, by inference through the examination of the pattern of

conduct. It is necessary and sufficient that this is the only inference that could reasonably be drawn from the pattern of conduct.

The Commission found that, even if Israel's primary goals at the start of the current conflict were to defend the State of Israel, defeat Hamas and secure the release of Israeli hostages, the genocidal intent to destroy the Palestinian group in Gaza became the only reasonable inference that could be drawn based on the pattern of conduct displayed through the following:

A

There is a consistent pattern that the Israeli security forces have intentionally killed and seriously harmed an unprecedented number of Palestinians in Gaza since 7 October 2023 using heavy munitions. More than 50 percent of those who were killed were women, children and elderly persons.

B

The systematic and widespread attack on religious, cultural and education sites throughout Gaza since 7 October 2023 has caused extensive and, in many cases, irreparable damage to the sites. These attacks were aimed at causing irreversible harm to Palestinians in Gaza by destroying elements of the Palestinian people's identity and erasing Palestinian culture from Gaza.

C

Israel has intentionally imposed a siege on Gaza and starved its population, flagrantly disregarding numerous warnings and three orders for provisional measures by the International Court of Justice. Israeli authorities have not only failed to facilitate the unimpeded access of humanitarian aid into Gaza, but they have continued the restriction or total blockade of humanitarian aid, including food and water, fuel and power, medical supplies and equipment and other essential items and services from entering into Gaza. Israeli authorities are aware that Palestinians in Gaza are trapped and cannot flee outside Gaza.

D

Israel has implemented a concerted policy to destroy the healthcare system of Gaza. This, and the siege-induced deprivation of medical necessities to Palestinians and the denial of medical exit visas to Palestinians who were most in medical need, were part of the intent to destroy Palestinians in Gaza by preventing their capacity and possibility to heal, recover and live.

E

Israeli security forces perpetrated sexual and gender-based violence against Palestinians in Gaza since 7 October 2023, including rape, sexualised torture and other forms of sexual violence which cause extreme physical and psychological harm to victims. Sexual and gender-based violence is instrumentalised not only as punishment against the individuals, but as part of a pattern of collective punishment to fracture, humiliate and subjugate the Palestinian population in its entirety.

F

There is a clear pattern of conduct since 7 October 2023 showing that the Israeli security forces directly targeted children in different circumstances with the intention to kill them. The widespread and systematic targeting of children destroys the biological continuity and future existence of the Palestinian group in Gaza, and thus indicates an intent to destroy Palestinians in Gaza as a group.

WHO IS RESPONSIBLE FOR PREVENTING AND PUNISHING GENOCIDE?

State responsibility is established when the acts were committed by perpetrators whose conduct is attributable to the State. Therefore, Israel is responsible for the prevention and punishment of genocide.

The International Court of Justice has recognised that all States have an obligation to prevent and punish genocide wherever and whenever it occurs or may occur.



Analisi della Conference Room

Gli eventi in Gaza a partire dal 7 ottobre 2023 non sono accaduti isolatamente. Essi sono stati preceduti da decenni di occupazione illegale e di repressione seguendo una ideologia che richiede la rimozione della popolazione Palestinese dalla sua terra e la sua sostituzione».


Ci sono ragionevoli elementi per affermare che «le autorità di Israele e le sue forze di sicurezza hanno commesso e continuano a commettere più condotte illegali» (*actus reus*) tra quelle previste dagli articoli II e III della Convenzione;

Il Presidente Herzog, il Primo Ministro Netanyahu e il Ministro della Difesa Gallant hanno reso dichiarazioni di incitamento al genocidio e le (altre) autorità israeliane hanno omesso di agire al fine di punire tali condotte (restano fuori da tale accertamento le posizioni di altri esponenti politici, tra cui i ministri Ben-Gvir e Smotrich, per i quali la Commissione indica che occorrerebbe effettuare accertamenti);


Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del delitto, la volontarietà (*mens rea*), la sua esistenza può ricavarsi sia dalle dichiarazioni rese sia dall'univoca finalizzazione dei fatti e dei comportamenti tenuti dalle autorità e dall'esercito, potendosi concludere che esiste «la volontà genocidiaria di distruggere, in tutto o in parte, i Palestinesi nella Striscia di Gaza»;

Da tutto ciò discende «che lo Stato di Israele ha la responsabilità per la mancata prevenzione del genocidio, la commissione di genocidio e la mancata punizione (degli autori) del genocidio contro i Palestinesi nella Striscia di Gaza». ([Luigi Marini, La Commissione ONU e il genocidio: un momento di chiarezza, questionegiustizia.it](https://www.questionegiustizia.it))


Conseguenze della Conference Room




Come affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia, tutti gli Stati parte della Convenzione contro il Genocidio - e più in generale tutti gli Stati - sono interpellati direttamente dalla natura di crimine internazionale di quel delitto; essi hanno l'obbligo di fare tutto il possibile per prevenirlo e interromperlo (senza che sia necessario attendere un ordine giudiziale) e possono incorrere in responsabilità qualora «manifestamente abbiano omesso di adottare tutte le misure per prevenire un genocidio che erano in loro potere e che avrebbero potuto contribuire a prevenirlo;



[II] livello d'ipocrisia, e di auto-assoluzione [di "una parte dei governi e del mondo politico"], diventerà insostenibile a fronte della constatazione che quanto accade a Gaza integra il delitto di genocidio;



L'eventualità che il sostegno materiale prestato agli autori di un genocidio sia qualificabile come complicità e concorso nel delitto diventerà un problema reale con cui quei Paesi debbono oramai confrontarsi;




Le reiterate decisioni anche giudiziali circa la occupazione illegale della Striscia, che non possono non riverberarsi sulla legalità del blocco navale imposto sulle prospicenti acque territoriali, l'evidenza della commissione di crimini contro l'umanità da parte degli occupanti e, adesso, le valutazioni che stiamo esaminando sull'esistenza di condotte genocidiarie in atto, sono tutti elementi che modificano il quadro giuridico complessivo. Ciò anche a fronte di un chiaro obbligo degli Stati di prevenire e interrompere quelle condotte, di cui il blocco di aiuti medici e alimentari è parte essenziale.

[Luigi Marini, La Commissione ONU e il genocidio: un momento di chiarezza, questionegiustizia.it](http://questionegiustizia.it)

Iatrocidio

Iatrocide: The Weaponization of Medicine as a Strategy of Genocidal Erasure
A Theoretical Framework by Story Ember leGaïe

<https://genospectra.substack.com/p/iatrocide-the-weaponization-of-medicine>



Nella teoria di Genospectra lo iatricidio non è solo un atto di guerra, ma una strategia di logoramento demografico, una lenta liquidazione dei saperi, un dileguamento del futuro. Esercita il suo potere per omissione e sottrazione – l’interruzione delle forniture umanitarie, la sparizione del personale sanitario, l’estinzione delle nuove generazioni – non solo con le tradizionali modalità della forza militare. L’orizzonte di questo collasso organizzato è la negazione intenzionale di ogni forma di sopravvivenza, la paralisi sistematica della vita tramite la criminalizzazione della cura, la negazione stessa del respiro. Una modalità di biopolitica della guerra volta a estirpare ogni capacità umana di sopravvivere, guarire, vivere. Ciò che non viene sterminato è reso biologicamente insostenibile. (Nicoletta Denticò, “Il genocidio visto attraverso la lente sanitaria”, *il manifesto*, 30.07.2025)



Iatrocidio

- La distruzione mirata delle infrastrutture mediche compresi centri traumatologici, reparti maternità, impianti di ossigeno e cliniche mobili.
- La criminalizzazione, la scomparsa e l'assassinio di operatori sanitari dai chirurghi traumatologici alle ostetriche e agli equipaggi delle ambulanze.
- Il blocco o il sabotaggio delle forniture mediche tra cui chemioterapia, antibiotici, anestesia e vaccini.
- Lo smantellamento degli ecosistemi dell'istruzione medica e della ricerca attraverso il bombardamento, il taglio dei fondi o l'occupazione di università, laboratori e ospedali di formazione.
- L'epistemicidio delle conoscenze mediche specifiche della comunità compresa la cancellazione delle pratiche di guarigione indigene, ancestrali o locali e l'esilio o l'omicidio di medici ed educatori anziani.



Iatrocidio

Lo iatrocidio non distrugge solo i corpi: cancella i mezzi attraverso i quali i corpi vengono preservati, curati, compresi e trasmessi nel futuro. Si tratta di un genocidio per logoramento, invisibilità e annientamento della capacità di guarigione che agisce attraverso l'intersezione di più assi genocidi:

- *Biologico*: assicurando che la malattia non venga curata, il parto diventa letale e le epidemie si diffondono senza contenimento.
- *Demografico*: erodendo l'assistenza riproduttiva, la salute materna e la medicina pediatrica – riducendo intenzionalmente le generazioni future.
- *Epistemico*: distruggendo istituti di ricerca, prendendo di mira docenti di medicina, cancellando dati diagnostici e criminalizzando il trasferimento di conoscenze.
- *Psicologico*: instillando terrore nell'atto di prestare assistenza, rendendo ogni medico un potenziale bersaglio e ogni ospedale un potenziale obiettivo di bombardamento.



Scolasticidio - Educidio

Scolasticidio (*Scholasticide*: termine coniato da Karma Nabulsi – docente della Oxford University – nel 2008: l'insieme degli atti che comportano la distruzione, parziale o totale, della vita educativa di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Educidio (*Educide*): termine usato per descrivere un impatto di tipo genocidio su un sistema educativo. Il termine è composto da due parole, 'genocidio e istruzione', che riflettono l'impatto genocida di un conflitto di qualsiasi tipo e del terrorismo sull'istruzione in qualsiasi paese o regione in guerra. Il termine *Educide* descrive un evento distruttivo in una zona di conflitto che incide sull'istruzione.

Lo scolasticidio è configurabile come crimine di guerra secondo lo *Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale*, art. 8.2 b) ix): "dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari".

Raphael Lemkin: «Attacking a culture was a way of committing genocide, and not a different type of genocide» (*Axis Rule*)



Carlo Rovelli

12 maggio alle ore 18:11 · 🌐



Avevo fatto una lezione per una università... eccola:



Riprodutticídio sociale

Una strategia che colpisce in vari modi le infrastrutture di creazione della vita: le scuole, gli ospedali, le abitazioni, le terre da coltivare, le strade per poter raggiungere persone care e lavoro, la stessa possibilità di avere a disposizione acqua e cibo. Soprusi e politiche che impattano particolarmente sulle condizioni materiali di vita di bambini e donne, su cui ricade il peso del lavoro di cura domestico e comunitario.

<https://phr.org/our-work/resources/destroying-hope-for-the-future-reproductive-violence-in-gaza/>



Destroying Hope for
the Future:
Reproductive Violence in Gaza

January 2026




Spaziocidio

Il paesaggio e l'ambiente costruito non sono allegorie, rappresentazioni o forme visive delle relazioni di potere, ma il mezzo stesso del potere costituito. L'ambiente non è solo il luogo dove la guerra si svolge, ne è il vero e proprio strumento. Eyal Weizman sostiene la relazione tra due tipi di trasformazione: da un lato la violenza spettacolare degli eventi (bombe, uccisioni, missili, bulldozer) che attirano l'attenzione dei media; dall'altro avvenimenti più lenti e consequenziali – la costruzione di edifici, strade, tunnel – non meno aggressivi e devastanti. La colonizzazione si attua attraverso la modellazione dello spazio, in una costante dialettica di costruzione e distruzione. Se dunque la politica resta impressa nelle forme dello spazio, l'analisi dello *Spaziocidio* diventa un contributo importante per capire processi politici e militari



Spaziocidio



«Pianificare e progettare significa decidere chi ha diritto di abitare e dove, chi può attraversare una piazza e chi, invece, deve rimanere ai margini. Quando la pianificazione smette di essere uno strumento di emancipazione e diventa un dispositivo di separazione, stiamo già praticando una forma silenziosa di "spaziocidio", l'erosione dello spazio pubblico, come luogo fisico dell'incontro e della dialettica democratica, che viene sempre più privatizzato. [...]

Proprio perché lo spazio costruito è l'esito di forze sociali ed economiche così complesse, [...] per comprendere lo "spaziocidio" serve un'alleanza tra discipline. [...] Analizzare lo "spaziocidio" significa anche, per l'architetto, smettere di pensarsi esecutori passivi di norme edilizie e urbanistiche. Significa tornare a rivendicare il ruolo civile dell'architetto come custode della democrazia spaziale, capace di immaginare un'architettura che torni a prendersi cura delle comunità che la abitano. Non è solo un dibattito tecnico. Sviluppando uno sguardo critico su quanto e come lo spazio venga usato per dominare, possiamo tornare a immaginarlo come uno strumento di resistenza e di connessione tra le persone. È una discussione che riguarda tutti i cittadini sul futuro della nostra libertà di muoverci, sostare e incontrarci, rivendicare diritti, abitare le città e i territori.» (Henry Gallamini)